

LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 1987, N. 7

**Proroga del termine di cui alla legge regionale
14 agosto 1986, n. 5, concernente “Disposizioni transitorie
in attesa della riforma delle Unità Sanitarie Locali”¹**

Art. 1

1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5, concernente “Disposizioni transitorie in attesa della riforma delle Unità Sanitarie Locali”, è prorogato di ulteriori nove mesi.

¹ In B.U. 23 giugno 1987, n. 29.
